

Codice A1813B

D.D. 12 gennaio 2021, n. 79

**D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 - Valutazione preliminare inerente il progetto "Lavori per la messa in sicurezza del Rio Merdarello nel Comune di Casalborgone (TO) - revisione completa"**



**ATTO DD 79/A1813B/2021**

**DEL 12/01/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9 – Valutazione preliminare inerente il progetto “Lavori per la messa in sicurezza del Rio Merdarello nel Comune di Casalborgone (TO) – revisione completa”

Premesso che:

- in data 14/12/2020 il sig. Tricarico Marco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Casalborgone, ha trasmesso al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale designato con DGR n° 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. l’istanza relativa alla domanda di valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006, al fine di individuare l’eventuale procedura di VIA da avviare relativamente al progetto “Lavori per la messa in sicurezza del Rio Merdarello nel Comune di Casalborgone (TO) – revisione completa”;
- per sommi capi, sulla base di quanto dichiarato nell’istanza dal sig. Tricarico Marco, il progetto prevede la realizzazione di una cassa di laminazione in destra orografica del Rio Merdarello che difenderà dal rischio idrogeologico il centro abitato, che periodicamente viene inondato. La cassa prevede un volume di invaso delle acque di esondazione di circa 8.200mc, una profondità massima di 3,5m sotto il p.c. (l’area non è perfettamente pianeggiante), una superficie di oltre 2.000mq. La riqualificazione dell’area, appena a monte del centro abitato, prevede così un piccolo lago artificiale insieme ad una sistemazione finale del parco urbano. Nell’ambito del progetto che non ricade in alcuna area protetta vi è un adeguamento tecnico a monte che prevede il rifacimento di due attraversamenti esistenti sul rio. Sono ponticelli di strade comunali dei quali si deve adeguare la luce. Questi due attraversamenti ricadono invece in un’area SIC. Va detto che il Rio Merdarello non è iscritto nell’elenco delle acque pubbliche di cui al RD 1775/1933 e non è nemmeno un corso d’acqua demaniale, infatti il suo sedime è privato.

Nel dettaglio, sulla base di quanto riportato nella “lista di controllo per la valutazione preliminare” allegata all’istanza, a firma del dott. geol. Gabriele Papa, si evince che:

- per realizzare il bacino di laminazione si dovrà procedere allo scavo di materie terrose (le terre

così prodotte saranno tutte impegnate nel cantiere che prevede la realizzazione di un parco urbano, tenendo conto della normativa -D.Lgs 152/2006 e DPR 120/2017-),

- è necessario realizzare specifiche opere idrauliche al fine di convogliare parte della portata liquida del corso d'acqua nel bacino di laminazione, nonché per farla defluire lentamente di nuovo nel rio (manufatto di scarico),
- occorre ricostruire i due attraversamenti esistenti, dotandoli di sezioni adeguate al deflusso delle acque alla luce dei risultati della verifica idraulica;

dato atto che:

- il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale presso la Direzione Ambiente, Energia e Territorio, specificatamente Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, ai sensi dell'art. 7 della LR 40/1998 ha individuato nella Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, con riferimento al Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, il soggetto competente per il coordinamento dell'istruttoria regionale, nonché ha stabilito le altre direzioni regionali interessate all'istruttoria, quali Agricoltura e Cibo, Competitività del Sistema Regionale, Ambiente Energia e Territorio, tutto quanto come da nota prot. n° 123666 del 15/12/2020 (ns. prot. di ricevimento n° 62840 del 16/12/2020);
- il Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, mediante nota prot. n° 64821 del 29/12/2020, ha convocato l'Organo Tecnico Regionale in modalità asincrona, chiedendo al Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, alla Direzione Agricoltura e Cibo e alla Direzione Competitività del Sistema Regionale, oltre ad ARPA Piemonte quale supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della LR 40/1998, di presentare pareri/contributi entro il 10/01/2021, ciò ai fini dell'istruttoria tecnica inerente la valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 per l'individuazione dell'eventuale procedura da avviare relativamente al progetto di cui trattasi;
- il procedimento di valutazione preliminare secondo norma sopraccitata deve concludersi entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, pertanto, alla luce dell'attuale stato di emergenza sanitaria legato alla diffusione del coronavirus e del periodo nel quale è stata avviata la procedura (alle porte delle festività natalizie e di fine Anno), non si è ritenuto possibile operare attraverso incontri, anche a distanza facendo uso degli strumenti di *call conference*. Nel caso di specie tutta l'attività dell'Organo Tecnico Regionale è stata quindi ricondotta ai pareri/contributi acquisiti non oltre il 12/01/2021 (superando quindi la scadenza indicata del 10/01/2021 per tener conto ragionevolmente del periodo di festività), cui si aggiungono le riflessioni sviluppate da questo Settore, tutto come di seguito meglio presentato;

considerato che:

- sono pervenuti i seguenti pareri/contributi:
  - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, prot. n° 1930 del 11/01/2021 (prot. di ricevimento n° 903/A1813B del 11/01/2021),
  - Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Direzione Competitività del Sistema Regionale, prot. n° 143 del 07/01/2021 (prot. di ricevimento n° 594/A1813B del 07/01/2021),
  - ARPA Piemonte, tramite il Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest – Struttura Semplice Attività di Produzione prot. n° 1408 del 11/01/2021 (prot. di ricevimento n° 1270/A1813B del 12/01/2021),
- dall'esame della documentazione resa disponibile dal sig. Tricarico Marco, a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006, consistente in:
  - Planimetria di progetto e sezioni tipo – Intervento C: bacino di laminazione (scala 1:100 e 1:1000),
  - Relazione fotografica,
  - Piano particellare d'esproprio (scala 1:1500),
  - Carta geomorfologica e della caratterizzazione del dissesto (scala 1:5000),

questo Settore prende atto della volontà di regolarizzare i deflussi di piena straordinaria del Rio Merdarello presso il centro abitato formando le opere precedentemente citate; per quanto detti lavori e manufatti non debbano essere sottoposti al regime autorizzativo secondo RD 523/1904, dal punto di vista idraulico-ambientale si evidenzia che sulla base degli elaborati resi disponibili non è possibile comprendere esattamente l'efficacia e l'efficienza dell'intervento progettato; in particolare:

- non si può escludere al momento la possibilità di un rapido interrimento del bacino di laminazione conseguentemente alla deposizione del materiale trasportato dalla corrente di piena, specie nell'ipotesi di un prevalente sfioro superficiale: in tal senso una mancata rapida manutenzione del bacino, mediante rimozione del depositato, non solo rappresenterebbe una riduzione di efficienza dell'opera stessa, ma anche un potenziale problema di salubrità degli ambienti come modificati dal progetto, che si posizionano nei pressi di un contesto edificato;
- l'assenza di una continua manutenzione dell'alveo attivo in regime ordinario potrebbe inoltre favorire la tracimazione in destra anche per portate non significative, con danneggiamento pressoché continuo della sistemazione a parco urbano, tutto ciò senza escludere possibili ricadute negative anche sullo specchio d'acqua che il progetto intende formare facendo emergere la falda freatica, sia in termini di conservazione dello stesso spazio umido e sia di potenziale contaminazione dell'acquifero;
- sono da chiarire gli effetti ambientali conseguenti alla trasformazione della superficie di 2.000mq destinata al bacino di laminazione, interessante terreni precedentemente utilizzati a fini agricoli ed oggi parzialmente ricoperti da bosco costituito da robinia pseudoacacia, da piante da frutto abbandonate e da qualche esemplare di pino strobo (specie alloctona).

Il quadro istruttorio, ottenuto dall'insieme dei pareri/contributi pervenuti e delle riflessioni suesposte di questo Settore, pone in risalto la necessità di sottoporre il progetto di che trattasi alla procedura di verifica di VIA ai sensi dell'art. 10 della LR 40/1998, poiché ricadente nella categoria progettuale n° 13 dell'allegato B1 della citata legge regionale nonché nell'allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, punto 7, lettera o); altresì non rientra tra i casi contemplati dall'art. 6 comma 9 del D.Lgs 152/2006 il quale è applicabile *“per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto...”*.

A titolo collaborativo, prima della consegna del progetto per l'esame di cui sopra, s'invita il Comune di Casalborgone a voler affinare la progettazione considerando il seguente suggerimento della Direzione Ambiente, Energia e Territorio:

- al fine di garantire effettivamente la presenza del lago di falda, durante tutto l'anno, risulta necessario verificare la sussistenza, la tipologia della falda acquifera (si tratta di falda sospesa e/o effimera o semplice zona satura) e soprattutto la sua fluttuazione stagionale. Andranno quindi individuati quali siano i suoi reali livelli di fluttuazione (livello di magra e di morbida) al fine di poter disporre del bacino idrico tutto l'anno per quanto riguarda la sistemazione a parco e per comprendere se possano sussistere eccessivi innalzamenti del livello di falda che andrebbero a ridurre le capacità volumetriche dell'invaso riducendo la sua capacità di accumulo delle acque del Rio Merdarello per fini idraulici a cui è destinato.

In base a quanto riportato,

- in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,
- attestato che la presente determinazione viene assunta nel rispetto dei tempi previsti dall'art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 e che non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- attestata altresì la regolarità amministrativa di questa determinazione ai sensi della DGR n° 1-4046 del 17/10/2016,

nel rispetto del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022 approvato con DGR n° 37-1051 del 21/02/2020,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE
- vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
- visto il D.Lgs 33/2013;
- visto il D.Lgs 152/2006;
- visto il D.Lgs 42/2004;
- vista la LR 14/2014;
- vista la LR 23/2008;
- vista la LR 40/1998;
- vista la LR 4/2009;
- vista la DGR n° 21-27037 del 12/04/1999 e s.m.i. di individuazione del Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

*determina*

di stabilire che il progetto “Lavori per la messa in sicurezza del Rio Merdarello nel Comune di Casalborgone (TO) – revisione completa”, esaminato ai fini della valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 per l’individuazione dell’eventuale procedura di VIA da avviare, debba essere sottoposto alla fase di verifica di VIA ai sensi dell’art. 10 della LR 40/1998, rientrando nella categoria progettuale n° 13 dell’allegato B1 della LR 40/1998 e nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, punto 7, lettera o).

Copia di questo provvedimento viene trasmessa al Comune di Casalborgone nonché ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della LR 40/1998; altresì una copia è depositata presso l’ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

La presente determinazione viene pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR 22/2010, nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 33/2013.

Contro la presente determinazione i soggetti legittimati hanno facoltà di presentare ricorso al TAR del Piemonte entro sessanta giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, in entrambi i casi a far data dall’avvenuta pubblicazione dell’atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni